

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

2 luglio 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO  
Roberto FINARDI  
Antonino IARIA

Francesca Paola LEON  
Alberto UNIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Marco PIRONTI - Sergio ROLANDO - Alberto SACCO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: TORINO A CIELO APERTO. APPROVAZIONE PROGETTO EVERGREEN FEST 2020. PROVVEDIMENTI, DEFINIZIONE CANONE SUOLO PUBBLICO, FORNITURA BENI ECONOMICI E PARERE AI SENSI DEL COMMA 7, ART. 14 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.

Proposta dell'Assessora Leon,  
di concerto con gli Assessori Unia e Sacco.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 giugno 2020 (mecc. 2020 001276/065), è stato approvato un avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi a manifestazioni che potessero proporre un cartellone culturale di qualità e offrire occasioni di intrattenimento per i cittadini per l'estate 2020, nell'ambito del programma "Torino a cielo aperto", che vuole proporre nuove modalità di aggregazione e favorire la ripartenza delle attività, dopo i mesi di arresto forzato a causa della situazione di emergenza sanitaria causata dal Covid19. I progetti pervenuti sono stati valutati da una Commissione che ha stilato una graduatoria dei soggetti che hanno raggiunto il punteggio minimo di 65/100 e una media dei punteggi relativi al parametro della qualità artistico-culturale del progetto di almeno 0,6, resa pubblica in data 26 giugno 2020 con disposizione interna n. 896.

Come previsto dalla deliberazione succitata, per favorire i progetti ritenuti idonei, l'Amministrazione ha ritenuto, considerata la rilevanza sociale, culturale e aggregativa delle iniziative, di concedere, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento C.O.S.A.P., l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico per le aree interessate dalle iniziative a sostenere i progetti idonei, limitatamente alle dotazioni e alle esigenze dell'Amministrazione e fino ad esaurimento scorte, con la concessione, a titolo gratuito e per l'intero periodo del progetto, all'utilizzo di materiale economale finalizzato all'allestimento dell'area, previo deposito della dovuta cauzione (come da deliberazione della Giunta Comunale del 13 marzo 2018 (mecc. 2018 00902/005).

Tra i progetti ritenuti idonei che intendono far partire da subito il programma delle attività vi è la quinta edizione di Evergreen Fest proposto dall'Associazione Tedacà (con sede legale in via Rieti 51, 10142 Torino, C.F. 97624630014, P.IVA 08526710010) dal 4 luglio al 16 agosto presso il Parco della Tesoriera. La manifestazione mira a coniugare musica e spettacoli con momenti di riflessione su temi di sostenibilità, ambiente, salute, letteratura. La programmazione prevede diverse attività suddivise per fasce orarie con termine entro le ore 24.00, con la finalità di raggiungere un target ampio e diversificato: dalla possibilità di fruire lo spazio come aula studio per gli studenti, ai laboratori per bambini, ai momenti dedicati allo yoga per gli adulti. Dalle ore 21.00 in poi il palco di Evergreen Fest si aprirà a spettacoli, performance, e concerti per un viaggio fra diversi generi teatrali e musicali (rock, blues, jazz, lindy hop, folk, canzoni d'autore, world music, dance, pop, musica tradizionale). Inoltre, ogni domenica mattina la manifestazione ospiterà gli appuntamenti dedicati alla musica classica e barocca che costituiscono ormai una consuetudine per i torinesi e i turisti.

L'Associazione Tedacà ha fatto pervenire regolare richiesta di occupazione suolo pubblico (n. 2020/40/2038) per l'area del Parco della Tesoriera posteriore alla villa, dove verranno allestiti una tensostruttura coperta, un palco per spettacolo e intrattenimento e le strutture per la somministrazione finalizzata a offrire un'opportunità in più a servizio degli spettatori del festival. Per le motivazioni suindicate si definisce dunque il canone di

occupazione suolo pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento C.O.S.A.P, come qui sotto indicato:

- esenzione del canone per un mancato introito pari a Euro 9.126,52; al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 63,81 per diritti e bolli ed Euro 1.056,28 di Tari.

L'occupazione di suolo pubblico della manifestazione in aree prospicienti agli esercizi commerciali in sede fissa dovrà essere effettuato nel rispetto dei titoli acquisiti dagli stessi, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 maggio 2020 (mecc. 2000 01121/016) avente per oggetto: *“Misure per il rilancio della città, piano di occupazione straordinaria di suolo pubblico”*.

In merito alle dotazioni di materiale, verrà fornito, a titolo gratuito, quanto segue:

- palco m10x6, 4 capannine m4x4, 40 transenne, 400 sedie, 30 griglie di proprietà della Circoscrizione 4;
- tensostruttura m30x10 di proprietà della Circoscrizione 3;
- 200 sedie, 9 pedane, 100 tavoli in disponibilità al Servizio Economato dell'Area Eventi della Città.

Il trasporto del materiale verrà effettuato dalla Città a cura del Servizio Economato dell'Area Eventi della Città, che provvederà anche al montaggio del palco m10x6 e delle 4 capannine m4x4.

Con riferimento alla spesa a carico della Città, per quanto concerne i servizi prestati dal Servizio Economato dell'Area Eventi della Città essi ammontano ad un valore di Euro 8.994,00 per mancato introito dei canoni di noleggio e ad Euro 3.597,93 per i trasporti e montaggi sopra indicati, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 00902/005) del 12 marzo 2018, esecutiva dal 28 marzo 2018.

Il valore del mancato introito canoni da noleggio del materiale concesso dalla Circoscrizione 4 ammonta ad Euro 19.024,20 e per la Circoscrizione 3 ad Euro 62.363,52.

Il soggetto organizzatore risulta provvisto dei requisiti soggettivi prescritti e ha dichiarato inoltre, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), di non avere debiti pregressi con l'Amministrazione Comunale.

L'esposizione di materiale pubblicitario dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento n. 335, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01889/013), e s.m.i. ed esecutività dal 1° maggio 2010, e successive, per l'applicazione del canone sull'iniziativa pubblicitaria.

Il soggetto organizzatore dovrà inoltre provvedere alla pulizia dell'area e a verificare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e a tutela della pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza.

Inoltre, nell'allestimento e nella conduzione della manifestazione, dovranno essere rispettate

tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti: circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico, relativa alle pubbliche manifestazioni con prevedibile elevato afflusso di persone, quali eventi di carattere sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc; circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile U.0011464 del 19 giugno 2017 avente ad oggetto "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety"; circolare 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48"; - circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica U.009925 del 20 luglio 2017 avente ad oggetto "Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative"; circolare 11001/110(10) del 28 luglio 2017 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";

Con riferimento all'emergenza sanitaria in corso, il soggetto organizzatore dovrà, altresì, impegnarsi nella realizzazione e nello svolgimento delle attività proposte, al rispetto delle norme prescritte dal D.P.C.M. 11/06/2020 e in attuazione delle indicazioni contenute nelle *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive* della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020 - Allegato 9.

La somministrazione temporanea di alimenti e bevande al servizio dei partecipanti all'evento dovrà rispettare le indicazioni della deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2016 (mecc. 2016 05005/016) "*Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione. definizione dei criteri di corretto rapporto tra il numero di attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande e i partecipanti all'evento.*"

L'organizzatore individuato dovrà provvedere a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità.

L'eventuale ulteriore installazione di strutture e di impianti di contorno all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico esclusivamente dell'organizzatore. L'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza.

Le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.

La somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia.

La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del TULPS - L.R. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche, privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS.

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi e odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.

Inoltre, in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che l'organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità.

Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380.

Per quanto sopraesposto, considerato che la suddetta iniziativa, alla luce degli scopi promozionali del tessuto economico sociale cittadino che intendono perseguire, incontra il favore della Civica Amministrazione, non appalesandosi, d'altronde, in contrasto con la disciplina sostanziale dianzi menzionata, si ritiene sussistano i presupposti per l'approvazione alle condizioni precisate sopra.

In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", art. 6, comma 1, lettere e) ed h) e successiva Legge della Regione Piemonte 52/00, la Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato alla tutela dall'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, in vigore dalla data del 19 giugno 2006.

L'art. 14, comma 1, comma 2 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 9:00 alle ore 24:00, in ogni sito compreso nell'elenco di cui all'allegato B, per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare. L'art. 14, comma 6 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede, inoltre, che le manifestazioni per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi debbano organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni a settimana.

L'art. 14, comma 7, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico recita "il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difforni da quanto stabilito nel presente articolo, può essere autorizzato previa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico ed indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili".

Visto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 06483/126) è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio della Città;
- con istanza del 29 giugno 2020, n. prot. 4834 del 29 giugno 2020, la Sig.ra Claudia Cotza, in qualità di presidente di Tedacà, con sede in Torino - via Rieti 51, ha chiesto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge 447/95 nonché dell'art. 9 della Legge Regionale 52/2000 e dell'art. 14. del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, di essere autorizzata al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con calendario difforme da quanto stabilito nel predetto art. 14 del Regolamento Comunale, dal momento che sono previsti fino a 6 eventi per settimana, relativamente alla realizzazione della manifestazione che sotto si elenca:  
"EVERGREEN FEST" – Parco della Tesoriera – 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 luglio 2020, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agosto 2020 nell'orario compreso tra le ore 20:00 e le ore 24:00;

Acquisito il parere tecnico favorevole del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, considerate le motivazioni di carattere socioculturale e artistico della rassegna, come sopra illustrata e specificata, si propone pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del "Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico", di approvare il superamento dei limiti di immissione sonora per 30 giorni e fino ad un massimo di 6 giorni a settimana, essendo previsto, per l'iniziativa in oggetto, il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi.

Si dà inoltre incarico al Servizio Adempimenti Ambientali di individuare opportuni punti di monitoraggio, prescrivendo, anche su indicazione di ARPA, l'adozione di specifici

accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante, ferma restando la possibilità, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, di imporre, nel corso della manifestazione, limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'impatto acustico. Inoltre, verrà individuato, così come previsto al punto 5 della deliberazione del Consiglio Comunale del 21 gennaio 2019 (mecc. 2018 06556/126), un livello limite di pressione sonora da esprimersi in dB(C), da prescriversi all'interno del provvedimento di autorizzazione in deroga al rumore che verrà rilasciato. Tale indicatore risulta infatti particolarmente valido in presenza di sorgenti che possiedono un'elevata energia sonora ed esprimono un forte contributo in bassa frequenza.

Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico in quanto l'unico impatto è determinato dal mancato introito a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 9.126,52 a seguito delle esenzioni e riduzioni previste e della spesa di cui sopra, per fornitura materiale e annessi servizi di trasporto e montaggio.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo svolgimento di *Evergreen Fest*, realizzato dall'Associazione Tedacà (con sede legale in via Rieti 51, 10142 Torino, C.F. 97624630014, P.IVA 08526710010) presso il Parco della Tesoriera dal 4 luglio al 16 agosto con svolgimento in diverse fasce orarie fino al termine delle ore 24.00;
- 2) di dare atto che l'esposizione di materiale pubblicitario dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento n. 335, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01889/013), e s.m.i. ed esecutività dal 12 aprile 2011, e successive, per l'applicazione del canone sulla iniziativa pubblicitaria;
- 3) di stabilire che la somministrazione temporanea di alimenti e bevande al servizio dei

- partecipanti all'evento dovrà rispettare le indicazioni della deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2016 (mecc. 2016 05005/016);
- 4) il soggetto organizzatore dovrà provvedere a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività; l'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
  - 5) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;
  - 6) la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità; la somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del TULPS - L.R. 38/2006); gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS; ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume; qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato; in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che l'organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità. Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.;
  - 7) l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono

subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
  - b) della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;
  - c) del loro assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;
  - d) dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato;
  - e) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
  - f) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:
    - f.1) all'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite;
    - f.2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, comma 2, per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;
    - f.3) alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal titolo IX del suo allegato;
- 8) il soggetto organizzatore, nell'allestimento e nella conduzione della manifestazione, dovrà rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti: circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico, relativa alle pubbliche manifestazioni con prevedibile elevato afflusso di persone, quali eventi di carattere sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc; circolare del Ministero dell'Interno

- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile U.0011464 del 19 giugno 2017 avente ad oggetto “Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety”; circolare 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto “Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48”; - circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica U.009925 del 20 luglio 2017 avente ad oggetto “Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative”;
  - circolare 11001/110(10) del 28 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”;
- 9) di stabilire che spetta al soggetto organizzatore di provvedere alla pulizia dell’area ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, stipulare eventuali assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, provvedere all’eventuale sorveglianza dell’area interessata, al pagamento di tutti i diritti, canoni, servizi, nonché di richiedere tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze previste dalla normativa vigente in materia, necessarie per la realizzazione dell’iniziativa;
  - 10) di dare atto che, con riferimento all'emergenza sanitaria in corso, il soggetto organizzatore è tenuto al rispetto, nella realizzazione e nello svolgimento delle attività, delle norme prescritte dal DPCM 11/06/2020 e in attuazione delle indicazioni contenute nelle *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive* della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020 - Allegato 9;
  - 11) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città;
  - 12) di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del Regolamento C.O.S.A.P.:
    - l’esonero del canone del 100% dell’area interessata dalla manifestazione per un mancato introito pari ad Euro 9.126,52; al ritiro della concessione l’Associazione Tedacà dovrà corrispondere alla Città Euro 63,81 per diritti e bolli ed Euro 1.056,28 a titolo di Tari. L’occupazione di suolo pubblico della manifestazione in aree prospicienti agli esercizi commerciali in sede fissa dovrà essere effettuato nel rispetto dei titoli acquisiti dagli stessi secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 maggio 2020 (mecc. 2000 01121/016) avente per oggetto: “*Misure per il rilancio della città, piano di occupazione straordinaria di suolo pubblico*”;
  - 13) di concedere, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 12 marzo 2018 (mecc. 2018 00902/005), esecutiva dal 28 marzo 2018, la fornitura a titolo gratuito di materiali e attrezzature economali per l’allestimento dell’area e in particolare:
    - palco m10x6, 4 capannine m4x4, 40 transenne, 400 sedie, 30 griglie di proprietà della Circoscrizione 4; tensostruttura m 30x10 di proprietà della Circoscrizione 3; 200 sedie,

9 pedane, 100 tavoli in disponibilità al Servizio Economato dell'Area Eventi della Città; Per quanto concerne i servizi prestati dal Servizio Economato dell'Area Eventi della Città essi ammontano ad Euro 8.994,00 per mancato introito dei canoni di noleggio e ad Euro 3.597,93 per i trasporti e montaggi sopra indicati, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 12 marzo 2018 (mecc. 2018 00902/005), esecutiva dal 28 marzo 2018. Il valore del mancato introito canoni da noleggio del materiale concesso dalla Circoscrizione 4 ammonta ad Euro 19.024,20 e per la Circoscrizione 3 ad Euro 62.363,52. Verrà richiesto agli organizzatori il versamento della cauzione come previsto dalla deliberazione sopra citata;

- 14) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico in quanto l'unico impatto è determinato dal mancato introito a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 9.126,52 a seguito dell'esenzione prevista e della spesa di cui sopra per fornitura materiale e annessi servizi di trasporto e montaggio (**all. 1**);
- 15) di dare atto che è stato acquisito, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui integralmente si richiamano, parere favorevole del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al superamento dei limiti di immissione sonora della manifestazione denominata "Evergreen", pure nelle premesse richiamata, nei giorni 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 luglio 2020, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agosto 2020 nell'orario compreso tra le ore 20:00 e le ore 24:00;
- 16) di dare incarico al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di provvedere al rilascio dei provvedimenti di propria competenza inserendo nel provvedimento di autorizzazione in deroga al rumore che verrà rilasciato un livello limite di pressione sonora da esprimersi in dB(C), considerato che l'evento avrà un'elevata energia sonora ed esprimerà un forte contributo in bassa frequenza prescrivendo, anche su indicazione di ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante, ferma restando la possibilità, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, di imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'impatto acustico;
- 17) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Torino per la valutazione dell'opportunità di adottare provvedimenti sindacali o prefettizi, a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, impregiudicato l'obbligo dell'organizzatore di provvedere ad effettuare le eventuali comunicazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- 18) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessora alla Cultura  
Francesca Paola Leon  
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

L'Assessore all'Ambiente, Verde  
e Protezione Civile  
Alberto Unia  
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

L'Assessore al Commercio e Turismo  
Alberto Sacco  
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Il Comandante  
Corpo di Polizia Municipale  
Emiliano Bezzon  
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Il Direttore  
Emilio Agagliati  
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente dell'Area  
Rosario Rudi Bonanno  
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario  
La Dirigente Delegata  
Alessandra Gaidano

Verbale n. 36 firmato in originale:

LA SINDACA  
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mario Spoto

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 6 luglio 2020 al 20 luglio 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 16 luglio 2020.